

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1964

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, ha lo scopo di incrementare il gettito dell'imposta sull'entrata aumentando tutte le aliquote attualmente vigenti del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a 10 centesimi.

In tal guisa l'aliquota normale, che si applica nella generalità dei casi e che in atto è del 3,30 per cento, viene a risultare del 4 per cento ($3,30 + \text{aumento } 0,66 = 3,96$ arrotondato a 4); in proporzione vengono ad essere aumentate tutte le aliquote inferiori e superiori alle normali che si pagano per ogni passaggio di merci nonchè per ogni prestazione di servizio.

Analogamente, sono sottoposte allo stesso aumento le aliquote condensate vigenti per gli attuali regimi impositivi *una tantum* stabiliti per legge o per decreto ministeriale, in base a deleghe contenute nella legge.

In corrispondenza di detti aumenti il provvedimento prevede un aumento della stessa misura per le aliquote in base alle quali si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati, nonchè per le aliquote dell'imposta di conguaglio sui prodotti importati; ciò a causa della maggiore incidenza tributaria che viene a verificarsi nelle componenti dei prodotti.

Si è ritenuto di escludere dall'aumento in questione i prodotti alimentari di prima necessità soggetti ad IGE per non influire sull'andamento dei prezzi relativi ai consumi indispensabili, la benzina già in febbraio sottoposta ad aumento dell'imposta di fabbricazione, i fertilizzanti e gli anticrittogamici, le macchine agricole, le sementi, i foraggi e i mangimi industriali per il loro indispensabile impiego produttivistico in agricoltura, nonchè le entrate derivanti dall'esercizio del credito al fine di non influire sul costo del denaro.

È evidente che nessun aumento fiscale subiranno i prodotti alimentari attualmente esenti dal tributo (pane, latte, farina, paste alimentari, eccetera).

Si prevede che il maggior gettito conseguente agli aumenti delle aliquote dell'imposta sull'entrata e dell'imposta di conguaglio, dedotto il mancato gettito per le anzidette esenzioni, si aggirerà sui 230 miliardi, a fronte di una maggiore spesa di circa 27 miliardi per gli aumenti delle aliquote dei ristorni spettanti agli esportatori; in definitiva quindi si avrà un incremento effettivo di 203 miliardi.

Di detto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata.

ALLEGATO

Decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 31 agosto 1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, che approva il regolamento di esecuzione della detta legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ritoccare le aliquote dell'imposta generale sull'entrata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilita dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi.

Lo stesso aumento si applica alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero dei prodotti soggetti a detta imposta.

Art. 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni della imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

Art. 3.

Sono escluse dall'aumento stabilito dal precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per i seguenti prodotti:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;
- 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7) olii vegetali allo stato commestibile;
- 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;
- 10) frutta secca;
- 11) pesce fresco, anche congelato;
- 12) uova di pollame;
- 13) pollame e conigli, vivi o morti;
- 14) baccalà secco o salinato; stoccafissi e aringhe salate, secche o affumicate;
- 15) zucchero;
- 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;
- 17) risone e riso;
- 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;
- 19) benzina;
- 20) fertilizzanti e anticrittogamici;
- 21) macchine agricole;
- 22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

Sono escluse altresì dal detto aumento di aliquote le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1964.

*Per il Presidente della Repubblica
il Presidente del Senato*

MERZAGORA

MORO - TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.